



TRIBUNALE DI BERGAMO

Il giudice designato,

visto il ricorso depositato dal signor _____, con il quale è stata richiesta la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. l. n. 3/12;

visto il successivo ricorso depositato dal coniuge, signora _____, contenente analoga domanda;

dato atto della riunione delle due procedure, giusto provvedimento emesso in data odierna;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di:

ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio dei ricorrenti, in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12 e successive modifiche, essendo i debitori residenti in provincia di Bergamo;
- i debitori non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 LF, non avendo mai svolto attività d'impresa;



- i debitori non hanno fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- i debitori si trovano in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di inadempimenti, dichiarazioni confessorie, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come gli stessi non abbiano più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le loro obbligazioni;
- i ricorrenti hanno infatti maturato esposizioni debitorie per complessivi € 316.000,00 e sono titolari di un patrimonio liquidabile di valore nettamente inferiore al loro debito (un bene immobile stimato in circa 100.000,00 euro ed un veicolo del valore di circa 6.000,00 euro);
- nelle domande riunite sono contenuti gli inventari dei beni dei ricorrenti ed alle stesse sono state allegate le relazioni particolareggiate dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge;
- l'O.C.C. ha infatti indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo ai debitori; ha esposto le ragioni, non imputabili ai ricorrenti, che hanno determinato la loro incapacità di adempiere; ha fornito un resoconto sulla solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni ed escluso l'esistenza di atti impugnati dai creditori; ha da ultimo dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;
- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione nei termini di cui all'art. 14 ter, n. 4, l. 3/2012;
- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori;
- non è emerso il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che la liquidazione deve comprendere tutti i beni di proprietà dei ricorrenti, non potendo ammettersi l'esclusione dell'autovettura del valore di circa 6.000,00 euro dalla liquidazione, ma al più la possibilità di autorizzarne l'utilizzo sino alla vendita (che peraltro non deve essere procrastinata in modo da determinare la svalutazione del mezzo);

rilevato che il fabbisogno per il mantenimento del nucleo familiare dei ricorrenti, del quale fanno parte i loro tre figli, è stato stimato dall'OCC complessivamente pari a 2.280,00, di modo che il limite di cui all'art. 14 ter comma 6 lettera b) deve essere fissato in misura corrispondente a tale somma;

rilevato che i redditi mensili percepiti dal nucleo familiare sono di importo inferiore a tale somma, di modo che non residua alcuna provvista da destinare ai creditori;

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/12 e succ. mod.;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio dei signori:

e

visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

NOMINA

liquidatore la quale, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

DISPONE

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ferma

la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni in corso a norma dell'art. 14- novies Legge 23/2012;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bergamo, per estratto e con esclusione dei dati sensibili, per un periodo di due mesi;

ORDINA

che il presente decreto venga trascritto nei registri immobiliari, a cura del liquidatore;

ORDINA

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sexies* comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod.;

ORDINA

la consegna ed il rilascio dei beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, con esclusione dell'autovettura targata di proprietà del ricorrente, di cui si autorizza l'utilizzo sino alla vendita;

FISSA

in euro 2.280,00 mensili il limite occorrente al mantenimento dei ricorrenti e del loro nucleo familiare.

Così deciso in Bergamo, il 31 agosto 2021.

Il giudice

dr. Elena Gelato